



Automobile Club d'Italia
SPORT

IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N^o 21/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. dr. Franco Morozzo della Rocca (presidente), dr. Roberto Bucchi (componente) e dr. Raffaele Potenza (componente), riunitosi in Roma il 6 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Di Benedetto Davide (licenza di concorrente/conducente n. 102844; e di conducente n. 368514 e n. 89025).

Fatto

Con atto dell'8 giugno 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato Davide Di Benedetto per violazione degli artt. 8.1 ed 8.5 R.S.N., per comportamenti tenuti quale partecipante a competizione sull'Autodromo di Misano Adriatico (Peroni Race Weekend) il 7 maggio precedente: sanzionato con penalità di 25 secondi per irregolarità nella partenza della I^a prova, il Di Benedetto aveva dapprima dichiarato di proporre reclamo, così inducendo il Collegio dei CC.SS. a sospendere la premiazione ed a dichiarare *sub judice* la classifica, ed aveva poi rinunciato al proposto reclamo; essendo stato successivamente escluso dalla classifica per non conformità della sua vettura, aveva rivolto ai CC.SS. ed al C.T. Delegato espressioni ingiuriose ("... siete pazzi ... non sapete quello che fate").

All'udienza del 6 settembre 2016, fissata per la trattazione, l'incolpato si è fatto rappresentare dal suo difensore avv. Domenico Spoleti.

In esito alla trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per giorni 90 e dell'ammenda in €. 1.000,00. Il difensore ha insistito per l'esclusione degli addebiti e, in subordine, per l'applicazione della sanzione nel minimo edittale con il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

Esula dal presente giudizio il comportamento tenuto dal sig. Di Benedetto nella partenza della I^a gara della *Mitjet Italian Series – Piloti "B"*, già sanzionato dai CC.SS. con una penalizzazione di 24 secondi. Avverso il provvedimento – che faceva perdere al Di Benedetto la *pole position* alla partenza della gara successiva - egli ha dapprima proposto reclamo, con l'effetto di indurre i CC.SS. a sospendere la loro decisione, dichiarando *sub judice* la classifica; vi ha poi rinunciato, verosimilmente in conseguenza dei successivi eventi.

Lo stesso Di Benedetto, infatti, ha presentato reclamo nei confronti di altro concorrente, tale Alberto Cola, che aveva montato sulla vettura due telecamere; ed i CC.SS. hanno ritenuto di sottoporre a controllo anche la sua vettura, così rilevando che anch'egli aveva montato una telecamera non autorizzata. Entrambi sono stati di conseguenza esclusi dalla classifica; ed il Di Benedetto ha dichiarato di non proporre appello.

Il primo addebito formulato dal Procuratore Federale si riferisce alla singolare scelta del Di Benedetto di proporre appello avverso la detta penalizzazione e, successivamente, di rinunciarvi:





Automobile Club d'Italia
SPORT

proposizione e rinuncia sarebbero state ispirate, secondo l'ipotesi accusatoria, dal fine di ottenere la sospensione della decisione penalizzante e la ammissione (sia pure provvisoria, in ragione della pendenza dell'appello) alla partenza in *pole position* nella seconda gara. Sembra al Collegio che l'ipotesi, in sé ragionevole e coerente con il comportamento del Di Benedetto, non trovi sufficiente conferma in atti. La terza posizione del Di Benedetto nella seconda gara e poi la sua esclusione dalla classifica rendevano oggettivamente privo di utilità l'eventuale accoglimento dell'appello; e ciò non consente di qualificare con certezza la sua proposizione, seguita dalla rinuncia, come operazione slealmente preordinata al solo fine di impedire la immediata esecuzione della decisione di applicazione della penale di 24 secondi. Non sembra, d'altra parte, al Collegio che possa essere compreso il diritto dell'appellante di sovrapporre una nuova valutazione di opportunità, negativa, a quella originaria di appellare. L'addebito in esame deve, dunque, essere escluso.

Sussiste per contro la responsabilità disciplinare dell'intimato per il secondo illecito addebitatogli. Non è dato avere certezza che la frase ingiuriosa pronunciata dal Di Benedetto all'indirizzo dei CC.SS. fosse "siete pazzi", come riferito dal C.S- Paolo Bet, o "cose da pazzi", come ammesso dall'incolpato. L'espressione usata supera comunque i limiti della critica e della semplice manifestazione di disappunto e concreta un comportamento ingiurioso, integrando l'illecito contestato.

Ritiene il Collegio che le circostanze tutte del fatto consentano di applicare la sola sanzione dell'ammenda, contenuta nella misura di €.500,00.

Va, infatti, considerato che il montaggio di telecamera a bordo della autovettura non è vietato in assoluto dal regolamento della *Midjet*: il quale lo consente subordinatamente alla visione ed approvazione del C.T. Delegato. L'infrazione commessa dal concorrente Alberto Cola, contro il quale il Di Benedetto ha proposto reclamo, era consistita nel montaggio di due telecamere – una anteriore ed una posteriore – con monitor sul cruscotto: la violazione non era, dunque, meramente formale, perché la telecamera posteriore offriva al conduttore un ovvio vantaggio. L'infrazione commessa dal Di Benedetto era, invece, meramente formale, perché nessun vantaggio nella guida egli poteva trarre dal montaggio di una sola telecamera anteriore. La esclusione dalla classifica era per entrambi la conseguenza necessaria delle irregolarità contestate; ma l'applicazione di una stessa sanzione ad entrambi non poteva non apparire singolare al reclamante Di Benedetto. Oltre a ciò, allo stesso Di Benedetto la decisione dei CC.SS., di sottoporre a verifica anche la sua vettura, è ragionevolmente apparsa come una sorta di risposta malevola al suo reclamo nei confronti del Cola. La modesta entità della sanzione applicata e la opportunità di sollecitare l'incolpato ad un maggior autocontrollo inducono a non concedere il richiesto beneficio della sospensione condizionale.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Di Benedetto Davide (lic. nn. 102844, 368514, 89025) responsabile di violazione degli artt. 8.1 e 8.5 R.S.N. nei termini di cui in motivazione e gli applica la sanzione dell'ammenda in euro 500,00.

Così deciso in Roma il 6 settembre 2016.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

